



COMUNE DI GUBBIO

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

SERVIZIO URBANISTICA

ATTIVITA' EDILIZIA SENZA TITOLO ABILITATIVO **SOGGETTA** A COMUNICAZIONE ai sensi dell'ART. 7 L.R. 1/2004

***N.B.** Devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.*

Comma 2, art. 7 l.r. 1/2004

I seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa la comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3 prima dell'inizio dei lavori o delle attività:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne;**
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro, purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;**
- c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall'interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con esclusione degli insediamenti di cui all'art. 18 del r.r. 7/2010 e del sottosuolo pubblico;**
- d) gli interventi di cui all'articolo 33, comma 6. (Cambio d'uso dell'unità immobiliare fino a 50 mq.).**

Comma 4, art. 7 l.r. 1/2004

3bis. Sono esclusi dagli interventi di cui sopra, fatta salva la manutenzione ordinaria quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell'art. 45 comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 (DGR 420/2007).

Comma 1bis, art. 7bis l.r. 1/2004

La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.